

Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

**Seminario**

***Le misure di semplificazione amministrativa introdotte dalla legge 124/2015  
e dai provvedimenti attuativi***

**La nuova conferenza di servizi. Il coordinamento con le  
discipline di settore (D.Lgs. 127/2016)**

**La disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.  
I decreti «Scia 1» e «Scia 2»**

**a cura di Riccardo Roccasalva**

**Palermo, 15 novembre 2017**

**Sala Conferenze, Dipartimento delle Attività Produttive, Via degli Emiri n. 45**

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

Cosa cambia con il decreto 127?

- ✓ Sostituzione integrale degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/90
- ✓ La conferenza decisoria diventa obbligatoria, quando occorre acquisire almeno due pareri o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni
- ✓ Accelerazione dei termini procedurali e semplificazione del meccanismo decisionale

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ Sono individuati **due modelli di conferenza decisoria: semplificata e simultanea**, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento in relazione alla complessità della decisione da prendere o all'espressione, da parte degli enti coinvolti, di dissensi o condizioni che richiedono una modifica progettuale
- ✓ **Il modulo ordinario** della c.d.s. decisoria diventa quello **semplificato**: niente più riunioni, ma solo l'invio dei documenti per via telematica

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ Si decide al massimo in **45 giorni** (90 giorni se sono coinvolti gli enti preposti alla tutela di interessi di rango costituzionale)
- ✓ Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nei tempi previsti (**silenzio assenso**) **anche se si tratta degli enti di cui sopra**
- ✓ La conferenza "simultanea", con la riunione, si terrà solo quando è strettamente necessario

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

## La c.d.s. semplificata: modalità di svolgimento


- ✓ La conferenza di dematerializza: quando non è disponibile una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare in allegato ad un messaggio di posta elettronica “ordinaria” la scansione dell’istanza protocollata e la relativa documentazione, oppure si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC)
- ✓ È prevista la possibilità per gli enti di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e i documenti utili

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ La conferenza semplificata è indetta **entro 5 giorni lavorativi** dall'inizio del procedimento di ufficio o dal ricevimento della domanda
- ✓ Vengono **eliminati così i “tempi morti” di attesa** (30 giorni prima di indire la conferenza), la “corsa a ostacoli” per convocare le riunioni e le conferenze che vanno deserte
- ✓ **La determinazione motivata di conclusione positiva**, adottata entro 5 giorni lavorativi, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ La **determinazione motivata di conclusione negativa** della conferenza, che produce l'effetto del rigetto della domanda, è adottata **entro 5 giorni lavorativi**, quando sono stati acquisiti **atti di dissenso che l'amministrazione precedente non ritiene superabili**. Nei procedimenti a istanza di parte questa determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi (**art. 10-bis legge 241**)
- ✓ Quando sono acquisiti **atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali**, viene convocata la c.d.s. contestuale, i cui lavori si concludono entro 45 giorni



# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

## La conferenza contestuale (o simultanea)

È prevista solo:

- ✓ quando nel corso della conferenza semplificata sono stati **acquisiti atti di assenso o dissenso** che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono **modifiche sostanziali**
- ✓ nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, d'ufficio o su **richiesta motivata**
- ✓ in caso di progetto sottoposto a **VIA regionale**
- ✓ quando il privato presenta il **progetto definitivo dopo la conclusione della conferenza preliminare**;
- ✓ quando la indice l'amministrazione procedente su **richiesta motivata dell'interessato o di un ente partecipante**

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

## Il rappresentante unico

- ✓ Ciascun ente è rappresentato da un unico soggetto **abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante** la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza
- ✓ Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal **Presidente del Consiglio** o, in caso di amministrazioni periferiche, dal **Prefetto**. Le altre amministrazioni statali possono comunque intervenire in funzione di supporto

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ Ciascuna Regione e ciascun Ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso Ente locale, nonché l'eventuale partecipazione dei suddetti enti ai lavori della conferenza  occorre adottare tutte le misure idonee ad assicurare il coordinamento degli uffici e degli enti coinvolti
- ✓ perciò, in funzione dei vari livelli di governo, occorre inviare comunicazioni e documenti a Prefetto, Presidenza del Consiglio – Dipartimento del coordinamento amministrativo, Regione ed Enti locali + altri enti

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ I lavori della conferenza simultanea convocata a seguito di quella semplificata, si concludono **entro 45 giorni dalla data della prima riunione**
- ✓ Se la conferenza simultanea è indetta **in caso di decisioni complesse**, l'ente procedente può indire la conferenza e convocare la riunione nei successivi 45 giorni. I lavori della conferenza si concludono, in questo caso, **entro 45/90 giorni dalla data della prima riunione**
- ✓ Anche in questo tipo di conferenza si applica il **silenzio-assenso**

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ La **determinazione motivata di conclusione positiva** della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati
- ✓ In caso di **approvazione unanime**, la determinazione è **immediatamente efficace**. In caso di approvazione sulla base delle **posizioni prevalenti**, **l'efficacia** della determinazione è **sospesa** se sono stati espressi dissensi qualificati per il periodo (10 giorni dalla sua comunicazione) utile alla presentazione dell'opposizione

## La conferenza in caso di decisioni complesse



# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

## La conferenza per la VIA regionale

- ✓ coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale
- ✓ tutti gli atti di assenso sono acquisiti nell'ambito di un'unica **conferenza di servizi** che ha **carattere decisorio** e che si svolge in **modalità simultanea**

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ la conferenza è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della VIA **non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale** (art. 23 comma 4 Codice Ambiente)
- ✓ **termine** per la conclusione della conferenza: coincide con quello di conclusione del procedimento di VIA e cioè **150 giorni, prolungabili di ulteriori 60** giorni nel caso di accertamenti e indagini di particolare complessità

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

## Il coordinamento con le discipline speciali

- ✓ **clausola generale di coordinamento – art. 8:** i rinvii agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990, ovunque ricorrano nella normativa vigente, si intendono riferiti alla nuova disciplina della conferenza di servizi introdotta dal D.Lgs. 127/2016
- ✓ **modifiche al D.P.R. 380/2001 testo unico dell'edilizia - art. 2**
  - a) **modifica all'art. 5 comma 3 alinea (SUE): nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire la conferenza di servizi è sempre indetta**, quando è necessario acquisire più atti di assenso per la realizzazione dell'intervento edilizio

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

- b) **modifica all'art. 5 comma 3 lett. g):** «Il SUE acquisisce gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati, ~~fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice~~». Si allinea così la disciplina urbanistica alla nuova disciplina generale in base alla quale nella conferenza di servizi nessun interesse, compreso quello posto alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, può, di per sé, bloccare la conclusione del procedimento

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

- b) **modifica all'art. 20 comma 3:** viene aggiunto il seguente periodo: «Qualora sia necessario acquisire **ulteriori atti di assenso**, comunque denominati, **resi da amministrazioni diverse**, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990»
- c) **il comma 5-bis dell'art. 20 è abrogato:** «Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi»

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

- d) **il comma 9 dell'art. 20 è abrogato**: «In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti»

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 160/2010 (SUAP)

- ✓ *modifiche al D.L. 112/2008 – art. 3*: soppressione del secondo periodo dell'art. 38 comma 3 lett. f) «In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241». Viene così **abrogata la previsione della facoltatività dell'indizione della conferenza**
- ✓ *modifiche al D.P.R. 160/2010 – art. 3* : **la conferenza è sempre indetta quando è necessario acquisire atti di assenso di diversi enti pubblici**, mentre prima l'obbligatorietà era limitata al caso in cui i procedimenti necessari per ottenere gli atti di assenso avessero durata superiore a 90 giorni, e negli altri casi l'indizione era facoltativa

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 160/2010 (SUAP)

- ✓ **l'art. 7 del D.P.R. 160/2010** prevede:
  - a) **il SUAP entro 30 giorni** dal ricevimento dell'istanza può richiedere all'interessato la documentazione integrativa (fase istruttoria)
  - b) **nei successivi 30 giorni** l'ufficio adotta il provvedimento conclusivo (fase decisoria)
  - c) se è necessario acquisire intese o atti di assenso comunque denominati da parte di diversi enti, il responsabile del SUAP **indice** una conferenza di servizi come disciplinata dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990 (**art. 7 comma 3**)

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 160/2010 (SUAP)

- d) scaduto il termine previsto dal D.P.R., pari a **60 giorni** (30 per la richiesta di documentazione integrativa + 30 per l'istruttoria), l'ente procedente conclude in ogni caso il procedimento **prescindendo dai pareri non rilasciati**
- ✓ pertanto nella *lex specialis* del SUAP **la conferenza di servizi si attiva obbligatoriamente solo nel caso di cui all'art. 7 c. 3**: terminata la fase istruttoria che può durare fino a 30 giorni, occorre acquisire atti di assenso da parte di diversi enti pubblici, così come del resto prevede, in via generale, l'art. 14 comma 2 della legge 241/1990

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 59/2013 (AUA)

- ✓ *modifiche al D.P.R. 59/2013 (AUA) – art. 4: la conferenza è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 241/90, non è più una semplice facoltà.* Il testo previgente dell'art. 4 comma 4 prevedeva una conferenza di servizi facoltativa nei casi in cui i termini dei procedimenti necessari per acquisire gli atti di assenso fossero inferiori a 90 giorni
- ✓ È inoltre abrogata la norma che consentiva ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla conferenza, mediante la semplice trasmissione dei relativi atti di assenso

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

## La conferenza per la VIA regionale

- ✓ *integrazioni al D.Lgs. 152/2006 – art. 1 comma 4:*  
coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale
- ✓ tutti gli atti di assenso sono acquisiti nell'ambito di un'unica **conferenza di servizi** che ha **carattere decisorio** e che si svolge in **modalità simultanea**
- ✓ la conferenza è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della VIA **non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale** (art. 23 comma 4 Codice Ambiente)

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

- ✓ **termine** per la conclusione della conferenza: coincide con quello di conclusione del procedimento di VIA, e cioè **150 giorni, prolungabili di ulteriori 60** giorni nel caso di accertamenti e indagini di particolare complessità (art. 26 Codice Ambiente)
- ✓ **non si applica** la nuova disciplina della conferenza di servizi ai progetti sottoposti a **VIA statale**
- ✓ **modifiche al D.Lgs. 152/2006 – art. 5**: sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono l'indizione facoltativa della conferenza di servizi, e sono modificate le disposizioni di rinvio alla vecchia formulazione degli articoli 14 e seguenti

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.Lgs. 42/2004 (Codice del paesaggio)

- ✓ integrazioni al D.Lgs. 42/2004 – art. 6: quando in conferenza occorre acquisire l'autorizzazione paesaggistica, per la quale è previsto il parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente, la comunicazione di indizione va fatta sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione (se diversa dalla precedente), sia al Soprintendente

# La conferenza di servizi preliminare

## La conferenza preliminare

- ✓ *finalità*: verificare, prima della presentazione del progetto definitivo, **quali siano le condizioni per ottenere gli atti di assenso necessari**
- ✓ *oggetto*: sia per valutare progetti di particolare complessità e insediamenti di beni e servizi, sia per realizzare opere pubbliche e di interesse generale. Nella prima ipotesi è **sufficiente presentare un'istanza motivata corredata da uno studio di fattibilità**

# La conferenza di servizi preliminare

- ✓ *tempistica*: **indizione entro 5 giorni lavorativi**. Svolgimento con le modalità della conferenza semplificata, i cui termini possono essere **abbreviati fino alla metà**
- ✓ la successiva conferenza sul progetto definitivo è indetta dall'amministrazione precedente direttamente in forma simultanea. In questa sede gli enti coinvolti devono attenersi a quanto indicato nella conferenza preliminare

# La nuova SCIA (D.Lgs. 126/2016 e 222/2016)

I Decreti attuativi della Riforma Madia (D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222) hanno completato il percorso di  **riforma dell'istituto della SCIA** apportando diverse modifiche che garantiscono:

- ▶ **certezza sulle regole** da seguire per avviare un'attività e sui regimi ad essa applicabili (procedure uniformi e tempi certi)
- ▶ **un unico sportello** a cui rivolgersi
- ▶ il principio le amministrazioni chiedono "**una volta sola**"
- ▶ la **modulistica unificata**

# Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

- il decreto reca la **disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività**, comprese le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni
- con successivi decreti sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o SCIA, od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso (D.Lgs. 222/2016)
- **le attività private non espressamente individuate** ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, **sono libere**

# Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

## MODULISTICA STANDARDIZZATA

- CRITERI MINIMI DI OMOGENEITA' A LIVELLO NAZIONALE
- STANDARDIZZAZIONE E UNIFICAZIONE DELLA MODULISTICA PER GLI ENDOPROCEDIMENTI A LIVELLO REGIONALE

## INFORMAZIONE AI CITTADINI

- OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUI SITI DELLE P.P.A.A. DELLA MODULISTICA UNIFICATA, DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE E DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE, CON APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ. PREVISTE SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI INADEMPIENTI

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

- INSERIMENTO DELL'ART. 18-BIS LEGGE 241/1990: RILASCIO ANCHE TELEMATICO DELLA RICEVUTA, CHE PUÒ COSTITUIRE COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. LA DATA DI PROTOCOLLAZIONE COINCIDE CON QUELLA DI EFFETTIVA PRESENTAZIONE
- INSERIMENTO ART. 19-BIS LEGGE 241/1990: LA SCIA SI PRESENTA ALLO SPORTELLINO UNICO. SCIA UNICA E SCIA CONDIZIONATA.

# Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

- modifica dell'art. 19 comma 3 della legge 241/1990 (SCIA): in caso di richiesta di conformazione è stata **eliminata la previsione generale di sospensione dell'attività intrapresa**
- il provvedimento di **sospensione** è **limitato ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo** per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, mentre negli altri casi l'amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti

# Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

- il successivo [comma 4 dell'art. 19](#) era già stato modificato dall'art. 6 comma 1 della legge 124/2015 (legge Madia).  
«Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»

Solo se sussistono ragioni di interesse pubblico [e non oltre il termine di 18 mesi](#), l'amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Il termine di 18 mesi decorre dalla data di scadenza del termine per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente (art. 2 c. 4 D.Lgs. 222/2016).



# Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Si compone di 6 articoli e di una tabella allegata, contenente la precisa individuazione delle attività private soggette ai diversi regimi amministrativi:

- 
- SCIA (art. 19)
  - SCIA unica (art. 19-bis comma 2)
  - SCIA condizionata (art. 19-bis comma 3)
  - silenzio assenso
  - mera comunicazione
  - autorizzazione

# Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Gli ambiti tematici delle attività contenute nella tabella sono:

-attività commerciali e assimilabili (somministrazione, strutture ricettive, spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori carburanti, autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, tipografie, altre attività)

-edilizia (permesso di costruire, CILA, SCIA, attività edilizia libera, adempimenti successivi all'intervento edilizio, impianti alimentati da fonti rinnovabili)

-ambiente (AIA, VIA ed AUA)

N.B. Secondo il Consiglio di Stato, le attività non mappate e afferenti ai settori contenuti nella tabella, sono libere

# Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

## Art. 1

- ✓ previsione di un **glossario unico in materia edilizia**, contenente l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico
- ✓ Al fine di tutelare i beni culturali e del paesaggio (art. 52 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), i Comuni, d'intesa con la Regione e sentito il soprintendente, potranno adottare deliberazioni volte a **individuare zone o aree aventi particolare valore** archeologico, storico, artistico e paesaggistico **in cui sarà vietato o subordinato ad Autorizzazione l'esercizio di una o più attività** indicate nel decreto, da individuarsi con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

# Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 2

- ✓ **Regimi amministrativi delle attività private.** Detta le disposizioni generali sull'applicazione della tabella allegata al decreto (una sorta di istruzioni)
- ✓ **Le amministrazioni,** nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, **anche in ragione delle loro specificità territoriali,** a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale

# Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 3

Semplificazioni in materia edilizia. Modifiche al testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001):

- ✓ sparisce il certificato di agibilità, sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (SCA)
- ✓ i titoli edilizi sono razionalizzati con l'eliminazione della CIL e della DIA
- ✓ la CILA diventa il titolo edilizio residuale (art. 6-bis)
- ✓ la SCIA diventa il titolo sostitutivo del PdC
- ✓ nuovi interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo
- ✓ possibilità di asseverare la conformità igienico-sanitaria anche in caso di valutazioni tecnico-discrezionali

# Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

## Art. 4

### Semplificazioni in materia di pubblica sicurezza:

- ✓ nel caso di locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone, non occorre più il parere della Commissione di Vigilanza. È anche eliminata la necessità del sopralluogo (cfr. circolare MISE n. U.133759 del 6.4.2017)
- ✓ per le attività di pubblica sicurezza soggette a SCIA, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini TULPS

## Art. 5

Livelli ulteriori di semplificazione. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione

# Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati

- ✓ Accordo siglato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 per l'adozione di moduli unificati e standardizzati, in applicazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 e ai sensi della legge 124/2015 (legge Madia), del D.Lgs. 126/2016 e del D.Lgs. 222/2016
- ✓ I moduli riguardano le attività produttive e l'edilizia e, ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. e), m) e r) della Costituzione, sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero

# Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati

- ✓ **Corollario**: le Regioni e i Comuni possono apportare modifiche solo *in melius* («livelli ulteriori di semplificazione»)
- ✓ **Termine** per l'adeguamento da parte delle **Regioni: 20.6.2017** (utilizzando solo le informazioni indicate come variabili)
- ✓ **Termine** per l'adeguamento da parte dei **Comuni: 30.6.2017** in ogni caso
- ✓ **La mancata pubblicazione dei moduli** e delle informazioni entro il 30 giugno costituisce **illecito disciplinare** punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi

# Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

## Art. 1

- ✓ Previsione del [glossario unico](#) per le opere edilizie
- ✓ Possibilità per i Comuni, d'intesa con la Regione e sentito il soprintendente, di [delimitare aree di pregio](#) in cui subordinare ad autorizzazione o addirittura vietare l'esercizio di una o più attività

## Art. 2

- ✓ [Regimi amministrativi delle attività private](#). Detta le disposizioni generali sull'applicazione della tabella allegata al decreto (una sorta di istruzioni)
- ✓ [Le amministrazioni](#), nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, [anche in ragione delle loro specificità territoriali](#), a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale

# Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 3

Semplificazioni in materia edilizia. Modifiche al testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001):

- ✓ sparisce il certificato di agibilità, sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (SCA). Nuovo art. 24 TUE
- ✓ i titoli edilizi sono razionalizzati con l'eliminazione di CIL e DIA
- ✓ la CILA diventa il titolo edilizio residuale (nuovo art. 6-bis)
- ✓ la SCIA diventa il titolo sostitutivo del PdC
- ✓ nuovi interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo
- ✓ possibilità di asseverare la conformità igienico-sanitaria anche in caso di valutazioni tecnico-discrezionali
- ✓ nella tabella A si parte dall'intervento da realizzare e non dal titolo abilitativo più facile la consultazione del testo

# Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

## Art. 4

### Semplificazioni in materia di pubblica sicurezza:

- ✓ nel caso di locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone, non occorre più il parere della Commissione di Vigilanza. È anche eliminata la necessità del sopralluogo (cfr. circolare MISE n. U.133759 del 6.4.2017)
- ✓ per le attività di pubblica sicurezza soggette a SCIA, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini TULPS

## Art. 5

**Livelli ulteriori di semplificazione.** Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, **fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione**

# Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati

- ✓ Accordo siglato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 per l'adozione di moduli unificati e standardizzati, in applicazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 e ai sensi della legge 124/2015 (legge Madia), del D.Lgs. 126/2016 e del D.Lgs. 222/2016
- ✓ I moduli riguardano le attività produttive e l'edilizia e, ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. e), m) e r) della Costituzione, sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero

# Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati

- ✓ **Corollario**: le Regioni e i Comuni possono apportare modifiche solo *in melius* («livelli ulteriori di semplificazione»)
- ✓ **Termine** per l'adeguamento da parte delle **Regioni: 20.6.2017** (utilizzando solo le informazioni indicate come variabili)
- ✓ **Termine** per l'adeguamento da parte dei **Comuni: 30.6.2017** in ogni caso («I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30.6»)
- ✓ **La mancata pubblicazione dei moduli** e delle informazioni entro il 30 giugno costituisce **illecito disciplinare** punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5 D.Lgs. 126/2016 – decreto Scia 1)